



**COMUNE DI BASELGA DI PINÉ**  
Provincia di Trento

Prot. n. c\_a694-1129/6.8

Baselga di Piné, 31 ottobre 2018

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 2/2018**

**IL SINDACO**

Visto il documento prot. n. 11071 di data 30 ottobre 2018 a riguardo dell'apertura ed entrata in servizio continuativo dal 30 ottobre 2018 del Centro Operativo comunale a causa della perturbazione meteorologica intensa che sta interessando il territorio comunale di Baselga di Piné;

Preso atto dell'avviso allerta elevata rossa dd. 28.11.2018 Codice AA02/18;

Accertato che la viabilità esistente identificata del percorso ciclopedonale posto sulla sponda est del lago di Serraiia nel tratto tra via del Lido e via dei Paludi, e sul tratto ovest dello stesso lago nel tratto compreso nell'area denominata "Alberon" nel tratto tra viale della Serraiia e via dei Cagnoti, è interrotta a causa della caduta di diverse piante sulla sede stradale;

Rilevato che la necessità di adottare provvedimenti parziali in materia di circolazione è diretta alla salvaguardia e tutela ai fini della Protezione Civile;

Ritenuto pertanto necessari eseguire la regolamentazione del traffico al fine di garantire la pubblica incolumità attraverso la chiusura al transito sia veicolare che pedonale dell'intera viabilità come sopra identificata;

Rilevato che attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza ma che la situazione meteorologica avversa non consente di attendere oltre o di fare previsioni circa la percorribilità del percorso ciclopedonale la sicurezza dei pedoni, compromessa dalle piante stradiccate, si ritiene di dover procedere con l'immediata chiusura da oggi 31 ottobre 2018 del percorso ciclopedonale posto sulla sponda est del lago di Serraiia nel tratto tra via del Lido e via dei paludi, e sulla sponda ovest del tratto compreso nell'area denominata "Alberon" nel tratto tra viale della Serraiia e via dei Cagnoti, fino alla completa messa in sicurezza dell'intera viabilità.

Visto il D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. ed i integrato con il Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2;

Ritenuta la propria competenza alla luce di quanto disposto dall'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 62, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dagli artt. 8, comma 11 e 35 della l.p. 1 luglio 2011 n. 9;

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità,

**ORDINA**

**IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ED A PIEDI SULLA DEL PERCORSO CICLOPEDONALE POSTO SULLA SPONDA EST DEL LAGO DI SERRAIA NEL TRATTO TRA VIA DEL LIDO E VIA DEI PALUDI E SULLA SPONDA OVEST DEL**

**LAGO DI SERRAIA NEL TRATTO COMPRESO NELL'AREA DENOMINATA "ALBERON" NEL TRATTO TRA VIALE DELLA SERRAIA E VIA DEI CAGNOTI, E CIO' A PARTIRE DA OGGI 31 OTTOBRE 2018 FINO ALLA COMPLETA MESSA IN SICUREZZA DI TUTTE LE PIANTE CADUTE E DELLA TRANSITABILITA' DELLA STRADA STESSA fatta eccezione per le seguenti categorie:**

**veicoli a servizio di polizia, antincendio, protezione civile, servizio forestale e custodi forestali, autoambulanze, mezzi a motore di proprietà del Comune di Baselga di Piné e veicoli appositamente autorizzati mediante atto rilasciato dal Sindaco.**

Il presente provvedimento rappresenta un atto contingibile ed urgente e pertanto, anche in caso di necessità o urgenze o fatti imprevedibili, l'Amministrazione potrà non essere in grado di attuare la messa in sicurezza della viabilità ed attivare il ripristino anche provvisorio della carreggiata stradale e del transito.

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 14 del D. Lgs. 285/1992 ( da euro 85,00 a Euro 338,00)

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante la posa dei relativi segnali stradali che saranno posizionati a cura del cantiere comunale o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Baselga di Piné.

Tutti gli agenti ed Ufficiali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. ed i, sono obbligati a far osservare quanto sopra indicato.

La Polizia Locale, i Custodi forestali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza delle presenti disposizioni procedendo a carico dei contravventori a termini di legge.

Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata al Corpo di Polizia Locale Intercomunale, alla Stazione forestale di Pergine Valsugana e all'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento – Distretto dell'Alta Valsugana, al Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, al Comando dei Carabinieri di Baselga di Piné, al Corpo dei Vigili del Fuoco di Baselga di Piné.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nei modi consueti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione o entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei modi previsti dalla legge.



**IL SINDACO**  
dott. Ugo Grisenti